



**Associazione Legambiente
Circolo "Il Carrubo" di Ragusa**
Via Umberto Giordano 55; 97100 Ragusa
E-mail: legambienteragusa@gmail.com

**Al Ministero dell'Ambiente
E della Tutela del Territorio e del Mare
Divisione II della Direzione Generale
Per le Valutazioni Ambientali
Via Cristoforo Colombo, 44
00147 Roma (RM)**

PEC: DGSalvaguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it

**Al Ministero dei Beni e delle Attività
Culturali e del Turismo
mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it**

**Alla Regione Siciliana
Dipartimento Regionale del Territorio e dell'Ambiente
Servizio I – VIA e VAS
Via Ugo La Malfa, 169
90146 Palermo (PA)**

PEC: dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it

**EX Provincia Regionale di Ragusa
V.le del Fante n. 10
97100 – Ragusa
protocollo@pec.provincia.ragusa.it**

**Al Signor Sindaco
del Comune di Ragusa
Corso Italia n. 72
97100 – Ragusa
protocollo@pec.comune.ragusa.gov.it**

OSSERVAZIONI ISTANZA PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' AI SENSI DELL'ART 20 DEL D.lgs. 152/2006 RELATIVA AL PROGETTO "ESTENSIONE TEMPORALE DI UN'EVENTUALE PROVA DI PRODUZIONE DI LUNGA DURATA SU N. 3 POZZI ESPLORATIVI IN C.DA BUGLIA SOTTANA NEL COMUNE DI RAGUSA" – PROPONENTE SOCIETA' IRMINIO srl – PROCEDURA ID_VIP 3283.

Questa Associazione esprime la sua **netta contrarietà** al progetto: di "Estensione temporale di un'eventuale prova di produzione di lunga durata su n. 3 pozzi esplorativi in c.da Buglia Sottana nel comune di Ragusa" presentato dalla società Irminio s.r.l..

Nell'assoluta convinzione che i cittadini iblei non ci tengano affatto a fregiarsi di avere **altri tre pozzi** nel proprio territorio **in una zona tutelata**, l'Associazione Legambiente Circolo "Il Carrubo" di Ragusa, in merito a quanto indicato in oggetto, fa rilevare quanto segue.

Premessa

L'intervento, già ampiamente contestato da Legambiente Regionale in sede giurisdizionale, prevede la realizzazione di tre pozzi attraverso la realizzazione di una grande piazzola sita nella zona tutelata di c.da Buglia Sottana, territorio di Ragusa. L'intervento, purtroppo, ha già ottenuto un parere positivo VIA con l'emanazione del Provvedimento della Regione Sicilia D.D.G. n. 672 del 20/11/2012.

Con la nuova istanza la società ha presentato un curioso "progetto preliminare" in cui vorrebbe **sostanzialmente modificare** il D.D.G. n. 672 a suo tempo concesso dalla Regione Sicilia. Infatti, il cosiddetto "progetto preliminare" ha il solo obiettivo di volere prolungare le prove di produzione da una durata indicativa di alcune settimane ad almeno 24 mesi.

Prima di entrare nel merito della questione vorremmo ricordare una circostanza che ci appare poco chiara relativamente all'area di Buglia Sottana e che speriamo vivamente sia frutto di un errore.

La società Irminio srl è titolare della Concessione denominata "Irminio". La concessione presenta una superficie di 39,76 kmq ed ha ottenuto nel 2012 la prima proroga della concessione, la cui scadenza è fissata il 25/01/2022.

Non si capisce quale sia l'interesse di questa società riguardo quest'area, considerato che la stessa area, almeno sulla carta, risulta sia stata precedentemente sottoposta ad una perforazione il cui esito è stato negativo.

Infatti, dal sito web ministeriale unmig.mise.gov.it, dall'elenco storico dei pozzi perforati in Italia, è presente una scheda pozzo con codice identificativo **3158 denominato Irminio 004 DIR**. Dalla scheda si evince che il pozzo fu perforato dalla società Irminio nel 1998 per una profondità di 2.289 metri e risultò sterile. Il pozzo ha coordinate ed ubicazione cartografica identiche alla zona dove dovranno essere realizzate le tre perforazioni.

unmig.mise.gov.it/unmig/pozzi/dettaglio.asp?cod=3158

Ministero dello sviluppo economico - DGS-UNMIG

IT EN Login

HOME SICUREZZA ATTIVITÀ SERVIZI INFORMAZIONI CHI SIAMO

Scheda del pozzo

IRMINIO 004 DIR

[Torna alla pagina precedente](#)

Dati generali del pozzo

Codice	3158
Nome pozzo	IRMINIO 004 DIR
Scopo	Sviluppo
Anno	1998
Profondità	2.289 m
Esito	Sterile
Tipo di titolo non specificato	IRMINIO
Operatore	IRMINIO

Ubicazione

Longitudine	02°12'44,79" E	Visualizza in Google Maps La visualizzazione in Google Maps ha soltanto valore indicativo. Il dato ufficiale è rappresentato dalle coordinate geografiche del pozzo.
Latitudine	36°49'57,28"	
Ubicazione	Terra	
Regione	Sicilia	
Provincia	Ragusa	

Le coordinate geografiche sono espresse in longitudine Monte Mario [Roma 40] per i pozzi in terraferma e longitudine Greenwich [ED 50] per i pozzi a mare.

unmig.mise.gov.it/unmig/pozzi/mappa.asp?cod=3158

Ministero dello sviluppo economico - DGS-UNMIG

IT EN Login

HOME SICUREZZA ATTIVITÀ SERVIZI INFORMAZIONI CHI SIAMO

Scheda del pozzo

IRMINIO 004 DIR

[Torna alla pagina precedente](#)

Da un sopralluogo effettuato in situ, in periodo precedente ai lavori che la società sta attualmente svolgendo nell'area, non abbiamo trovato alcuna traccia di questo pozzo e neanche i contadini presenti in zona si ricordano che nell'area di Buglia Sottana, da trent'anni ad oggi, sia stata presente alcuna trivella. Neanche le autorità locali a cui ci siamo rivolti sanno dell'esistenza di questo **"pozzo fantasma"**.

Specifichiamo che non stiamo parlando del pozzo Irminio 004 DIR avente codice 689, presente all'interno dell'elenco dei pozzi attualmente produttivi, che sembrerebbe quello ubicato in c.da San Paolino, più a sud ad oltre un km, ed attualmente in produzione, ma di un altro pozzo totalmente diverso.

Ritornando al "**pozzo fantasma**", come detto prima, speriamo si tratti di un errore da parte del sito Ministeriale che ha mal cartografato e schedato il pozzo. **Perché se così non fosse**, ci dovremmo chiedere per quale motivo sia stato dichiarato un pozzo che non è stato poi realizzato. Che interesse avrebbe avuto la società a fare ciò.

Ricordiamo che un pozzo petrolifero non viene realizzato a "casaccio" ma fa sempre parte di uno specifico programma di lavori. Dalla buona realizzazione del programma dei lavori dipende, ad esempio, l'ottenimento di una proroga decennale.

Incompatibilità paesaggistiche e ambientali

La zona di Buglia Sottana ricade in un'area soggetta a vincolo idrogeologico e dichiarata di notevole interesse pubblico "fiume Irminio e zone circostanti" a seguito del Decreto n. 1214 del 25 luglio 1981 pubblicato nella GURS n. 47 del 03/10/1981. Secondo il piano paesaggistico **la zona è soggetta ad un livello di tutela 2.**

Secondo L'art. 20 del Piano Paesaggistico, per le aree di tutela 2, quale quella in esame, tale articolo specifica:

«Nelle aree individuate quali zone E dagli strumenti urbanistici comunali è consentita la realizzazione di edifici in zona agricola da destinare ad attività a supporto dell'uso agricolo dei fondi nel rispetto del carattere insediativo rurale. Sono invece vietate eventuali varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi in deroga alle disposizioni di cui all'art. 22 l.r. 71/78, così come previsto dagli artt. 35 l.r. 30/97, art. 89 l.r. 06/01 e s.m.i. »

« Tali prescrizioni sono esecutive nelle more della redazione o adeguamento degli strumenti urbanistici e sono attuate dalla Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali. »

Risulta evidente che in tali aree è consentita la realizzazione di edifici da destinare ad "attività a supporto dell'uso agricolo dei fondi nel rispetto del carattere insediativo rurale".

Malgrado il progetto abbia stranamente ottenuto il parere positivo VIA, attraverso il DDG n. 672, ed, addirittura, il successivo parere della Soprintendenza, a nostro modestissimo parere non ci stancheremo mai di ripetere che **La realizzazione di tre perforazioni petrolifere non si può certo definire "un'attività agricola che rispetta il carattere insediativo rurale"**.

Menzioniamo, inoltre, che anche il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, per voce del suo Segretario Borletti dell'acqua, proprio su quest'area si disse contrario alla realizzazione di attività estrattive nel corso della seduta al Senato della Repubblica n. 306 del 04/09/2014, inerente una specifica Interrogazione sulla salvaguardia del patrimonio artistico del territorio ibleo in merito alle perforazioni petrolifere da eseguirsi nel territorio comunale ragusano ed in particolare nel paesaggio locale 9b comprendente la zona di Buglia Sottana in cui ricadono le tre perforazioni (interrogazione 3-00739 del 19 febbraio 2014).

Egli affermò:

“Dalla lettura combinata della normativa di piano si evince, pertanto, che le attività estrattive che costituiscono oggetto dell'interrogazione non sarebbero consentite nelle aree con livello di tutela 2 e 3”.

A meno che non si voglia degradare la risposta di un “Sottosegretario di Stato per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo” nel corso di una seduta al SENATO DELLA REPUBBLICA, a seguito di una specifica interrogazione, ad una **“semplice discussione da bar”**, sarebbe opportuno che anche **lo stesso Dicastero su questo punto si esprimesse.**

Riguardo le caratteristiche ambientali dell'area, l'intero bacino del fiume Irmínio, all'interno del quale ricade l'intervento, presenta delle particolari peculiarità sia sotto il profilo ambientale che naturalistico. Prova ne è l'esistenza di ben tre siti SIC: SIC ITA 080002 “Alto corso del fiume Irmínio”, “SIC ITA 080011 “Conca del Salto” e SIC ITA 080001 “Foce del fiume Irmínio” e di una Riserva Naturale Speciale Biologica “Macchia foresta del fiume Irmínio” (coincidente in buona parte col sito SIC 080001 “Foce del fiume Irmínio”).

Al fine di non tediare il lettore, non ci dilungheremo sulle ricchezze naturalistiche della zona e neanche sui rischi che un intervento di tal genere potrebbe comportare. Tuttavia, riteniamo doveroso far notare almeno un punto di seguito esplicitato.

La zona è caratterizzata da litologie carbonatiche associate a fenomenologie di natura tettonica disgiuntiva (faglie) estremamente diffuse e da un ambiente sostanzialmente carsico in cui è presente un acquifero libero, contenuto nei calcari della F.ne Ragusa.

A tal proposito, si ricorda che gli acquiferi carsici sono un caso particolare degli acquiferi permeabili per fatturazione. La loro peculiarità risiede nel fatto che l'evoluzione carsica porta ad una rapida diversificazione dei condotti drenanti. Un acquifero carsico può quindi essere schematizzato come composto da due elementi differenti: i condotti e l'ammasso roccioso integro, le cui caratteristiche volumetriche ed idrodinamiche sono opposte. L'ammasso roccioso integro presenta una permeabilità alquanto limitata; mentre, i condotti rappresentano una frazione minima dell'intero acquifero, che però è caratterizzata da **un'altissima permeabilità e velocità di flusso.**

La disomogeneità, dovuta all'esistenza dell'ammasso roccioso integro e dai condotti, è responsabile di tutte le principali differenze di comportamento presentate dagli acquiferi carsici rispetto a quelli omogenei. Questo fatto permette di giustificare le diversissime portate di pozzi limitrofi tra loro, nonché la loro differenza di livello piezometrico. Tutto ciò comporta, che questo tipo di acquiferi si presentano estremamente vulnerabili con notevoli rischi di inquinamento. a seguito di un evento inquinante quale uno sversamento..

La società descrive in parte ciò, ma si concentra soprattutto in una disamina di svariate analisi chimiche che negli anni sono state effettuate in questo fiume da parte di vari enti quali l'Arpa, frutto di studi effettuati quali uno del sottoscritto e analisi recenti fatte personalmente dalla stessa. Le analisi prendono in considerazione sia le acque superficiali che sotterranee e sono analisi condotte sia a monte che a valle dell'area di interesse.

I risultati di queste analisi indicano uno stato delle acque che nel corso degli ultimi anni è andato a peggiorare con l'unica eccezione (ovviamente, non ci saremmo aspettati niente di diverso), rappresentata dal pozzo sito in c.da San Paolino, in prossimità del loro Centro Oli, in cui non è stato rilevato alcun valore fuori norma.

Praticamente, la qualità delle acque sia superficiale che sotterranea risulta scadente sia a monte che valle del Centro Oli; ed invece, proprio all'interno di questo impianto, **come per incanto**, non presenta alcun valore fuori norma.

In buona sostanza è come se le acque del Centro Oli si autodepurassero.

Complimenti alla società, a nostro parere, tutto questo ha del **miracoloso**.

Malgrado ciò, risulta evidente lo stato critico in cui versa il fiume e risulta evidente che un ulteriore evento inquinante potrebbe produrre pesanti ripercussioni sulle già precarie condizioni dell'alveo fluviale.

Secondo l'art. 11 del Piano Paesaggistico:

“Sono inoltre oggetto di attenzione e di tutela, in ragione della loro rilevanza per gli assetti idrogeologici e il mantenimento degli equilibri ambientali, le seguenti componenti:

- le acque sotterranee, per garantirne la qualità e la sostenibilità della risorsa, soprattutto per gli acquiferi vulnerabili;*
- i punti di emergenza idrica, quali pozzi e sorgenti utilizzati per scopi idropotabili. In generale la tutela dinamica di questi sistemi ambientali va attuata fissando parametri idrogeologici attraverso i quali individuare delle aree di rispetto sufficienti a proteggere l'acquifero cui sorgenti e pozzi fanno capo. Vanno attuate la difesa e la prevenzione dall'inquinamento dei corsi d'acqua e degli acquiferi vulnerabili. Il recupero ed il risanamento ambientale vanno attuati per i corpi idrici degradati anche da opere di presidio idraulico non compatibili con i caratteri paesaggistici e ambientali del territorio, e le falde idriche inquinate”*

Nella zona dove saranno effettuate le perforazioni siamo in presenza di un acquifero carsico e vulnerabile e a valle dell'area insistono importanti sorgenti e pozzi, alcuni dei quali destinati ad uso idropotabile.

Malgrado le capacità autodepurative del Centro Oli (peraltro distante oltre un km da Buglia), non possiamo di certo affermare che realizzare tre perforazioni petrolifere risponde agli obiettivi di attenzione e tutela che si prefigge tale piano.

Considerazioni sulla normativa VIA e sulla modifica al D.D.G. n. 672

Le prove di produzione che siano di alcune settimane o 24 mesi sono soltanto delle operazioni che rientrano all'interno dell'attività di coltivazione di un giacimento. Il D.lgs. 152/2006, chiarisce ampiamente che le attività di coltivazione devono essere sottoposte a VIA e non a verifica di assoggettabilità.

Spezzettare questa attività al solo fine di "evitare" una più complessa procedura VIA è contrario ai principi ispiratori della normativa VIA e agli orientamenti giurisprudenziali in materia che, al fine di comprendere meglio i rischi e le problematiche ambientali, ribadiscono che un progetto debba essere presentato nella sua interezza.

La Società ritiene che la durata delle prove di produzione concessa nel DDG n. 672 del 20/11/2012 non sia tecnicamente sufficiente per ottenere i parametri essenziali per dimensionare e progettare in modo adeguato le opere definitive necessarie alla coltivazione del giacimento di idrocarburi. Sulla base di un'esperienza ormai consolidata in questa area, la stessa chiede la modifica della durata delle prove di produzione da "alcune settimane" ad almeno 24 mesi.

Risulta evidente che, secondo la Società, pur non dando degli incompetenti al personale della Regione Sicilia, nell'emanare il Provvedimento, gli stessi abbiano sbagliato in questo punto; per tal motivo, la Irminio chiede la modifica del Provvedimento.

Tralasciando il fatto che secondo la normativa nazionale le produzioni ottenute dalle prove di produzione non sono soggette ad alcuna aliquota (art 19 commi 2 e 3 e art 21 del D.lgs 625/1996) e che, a nostro parere, un periodo di "almeno 24 mesi" risulta eccessivo (soprattutto se si sta operando in un giacimento ben conosciuto come sostiene la Società), la domanda che a Noi sorge spontanea è:

Come mai ci sta pensando a distanza di quasi 4 anni e non ha subito impugnato il provvedimento in questa parte ?

Riguardando gli elaborati presentati dalla società per l'istanza di VIA presentata alla Regione da cui è scaturito il Provvedimento, abbiamo trovato la risposta.

Nello studio di valutazione di Impatto ambientale come anche nella Sintesi non Tecnica **era la stessa società che determinava indicativamente in alcune settimane il periodo per effettuare le prove di produzione.**

Concludiamo con una rivisitazione del celebre verso di Dante Alighieri (XXIX Canto – Inferno):

Chi è causa del suo mal pianga se stesso.

Per i motivi sopra elencati, riteniamo che tale progetto debba essere respinto e la società debba presentare un progetto globale di coltivazione da sottoporre a VIA secondo gli articoli da 21 a 28 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..

**Ass. Legambiente
circolo "il Carrubo"**

Il Presidente Dott. A. Duchi

